



COPIA

CITTÁ DI SORSO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 213 del 05/11/2019

**Oggetto: PROGRAMMAZIONE TRIENNALE FABBISOGNO DEL
PERSONALE 2019-2021 MODIFICHE E APPROVAZIONI.**

L'anno 2019, il giorno 5 del mese di Novembre, dalle ore 08.00 nella Casa Comunale, si è riunita la Giunta presieduta dal DEMELAS FABRIZIO, nella sua qualità di Sindaco, e con l'intervento dei Sigg. Assessori:

	P	A
GRECO MARCO	X	
PISANO RITA	X	
SECHI FRANCESCO	X	
DELOGU AGOSTINO	X	
DEMELAS FABRIZIO	X	
SPANU MARCELLA	X	

Partecipa alla seduta il Segretario Generale FONNESU DEBORA RITA.

**Constatata la legalità dell'adunanza per il numero degli intervenuti, il
Presidente dichiara aperta la seduta.**

LA GIUNTA

Vista la proposta del Responsabile del Segretario Generale

Premesso che:

- il vigente quadro normativo in materia di organizzazione degli Enti Locali, con particolare riferimento a quanto dettato dal Decreto Legislativo n. 267/2000 e dal Decreto Legislativo n. 165/2001, attribuisce alla Giunta Comunale specifiche competenze in ordine alla definizione degli atti generali di organizzazione e delle dotazioni organiche;
- l'art. 91 comma 1 del Decreto Legislativo 267/2000 stabilisce che *gli enti locali adeguano i propri ordinamenti ai principi di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio. Gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale;*
- l'art. 20 della Legge 23.12.1999 n. 488 che ha modificato ed integrato con il comma 20-bis, l'art. 39 commi 1 della Legge 449/1997 che stabilisce che le pubbliche amministrazioni, al fine di assicurare funzionalità ed ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi in relazione alle disponibilità finanziarie e di bilancio, provvedono alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68;

Considerato che l'obbligo di programmazione in materia di assunzione del personale è, altresì, sancito dagli artt. 5 e 6 del decreto Legislativo 165/2001 così come modificati dagli artt. 34 e 35 del Decreto legislativo 150/2009;

Richiamati:

- l'art. 19 comma 8 della L. 448/2001 ai sensi del quale “gli organi di revisione contabile degli enti locali di cui all'articolo 2 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 comma 1 e 19 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate”;
- il comma 10 bis dell'art. 3 del DL. 24.6.2014 n.90 convertito nella Legge 114/2014 che prevede che il rispetto degli adempimenti e delle prescrizioni di cui all'art. 3 del D.L. stesso da parte degli enti locali, venga certificato dai revisori dei conti nella relazione di accompagnamento alla deliberazione

di approvazione del bilancio annuale dell'ente e che con la medesima relazione venga altresì verificato il rispetto delle prescrizioni di cui al comma 4 dell'art.11 dello stesso decreto;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale in data odierna con la quale è stata modificata la macrostruttura del Comune di Sorso che non prevede Dirigenti strutturati in ruolo, ma Responsabili del Servizio titolari di Posizioni Organizzativa;

Rilevato che:

- il Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione ha approvato le linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle PP.AA. con decreto della Funzione Pubblica 08 maggio 2018 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 173 del 27 luglio 2018;

- le citate Linee di indirizzo non hanno natura regolamentare ma definiscono una metodologia operativa di orientamento delle amministrazioni pubbliche, ferma l'autonomia organizzativa garantita agli enti locali dal TUEL e dalle altre norme specifiche vigenti;

Considerato che l'art. 1 comma 557 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 così come modificato dall'art. 7 della Legge 30 luglio 2010 n. 122 e da ultimo dall'art.3 del D.L. 26.06.2014 n.90, convertito con legge 11.08.2014 n.114 prevede che ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e, in particolare:

1. razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico - amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici;
2. contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa;

Dato atto che ai fini dell'applicazione delle limitazioni sopra indicate costituiscono spese di personale anche quelle sostenute per rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'art. 110 TUEL, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati senza estinzione del rapporto di pubblico impiego in strutture ed organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente; inoltre, in caso di mancato rispetto del comma 557 sopra citato trova applicazione il comma 4 dell'art. 76 della legge 133/2008, modificata dal D.L. 6.12.2011 n.201, convertito con Legge 22.12.2011 n.214 e a decorrere dal 1.1.2012 dalla Legge 12.11.2011 n.183 a norma del quale *in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno nell'esercizio precedente è fatto divieto agli enti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. E' fatto divieto altresì agli Enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurano come elusivi della presente disposizione;*

Preso atto che in materia di assunzioni di personale si rende necessario ripercorrere la successione di norme intervenute negli ultimi anni in materia di risparmio percentuale che gli enti locali devono rispettare prima di procedere a nuove assunzioni;

Richiamato, a tal fine, l'art. 14 bis del d.l. n. 4 del 28.01.2019, convertito con modificazioni dalla legge n. 26 del 28.03.2019, che ha modificato l'art. 3 del d.l. n. 90/2014, convertito con modificazioni, dalla legge n. 114/2014;

Visti in particolare:

- la legge 114/2014, di conversione del D.L. n. 90/2014, come modificata dall'art. 1 comma 228 della legge n. 208/2015, con la quale si è stabilito che per gli anni 2016, 2017 e 2018 gli enti locali possano effettuare assunzioni di personale nel tetto del 25% della spesa del personale cessato nell'anno precedente e negli enti in cui il rapporto tra spesa del personale e spesa corrente, è pari o inferiore al 25%, tale possibilità è fissata ancora per il 2016 nel tetto del 100%, precisando che nel calcolo della spesa del personale cessato si possono utilizzare i risparmi derivanti dal personale cessato, ovviamente ove già non utilizzati allo stesso scopo, **degli ultimi 5 anni** (tale periodo è stato esteso da 3 a 5 anni con il citato art. 14 bis del d.l. n. 4/2019) e che il tetto di spesa del personale negli enti soggetti al patto è dal 2014 fissato nella media della spesa del personale del triennio 2011/2013;
- l'art. 1 comma 479 lett. d) della legge n. 236/2016 ai sensi del quale per i comuni che rispettano il saldo di cui al comma 466 (saldo non negativo di competenza tra entrate finali e spese finali, ai sensi dell'art. 9 comma 1 della legge n. 243/2012), lasciando spazi finanziari inutilizzati inferiori all'1 per cento degli accertamenti delle entrate finali dell'esercizio nel quale è rispettato il medesimo saldo, nell'anno successivo la percentuale stabilita al primo periodo del comma 228 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (capacità assunzionali), è innalzata al 90 % qualora il rapporto dipendenti-popolazione dell'anno precedente sia inferiore al rapporto medio dipendenti-popolazione per classe demografica, come definito triennialmente con il decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 263, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Qualora gli spazi inutilizzati fossero pari o superiori all'1% la percentuale di facoltà assunzionali resta al 75%;

Considerato che a decorrere dall'anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a 5 anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile;

Rilevato che, come confermato da un orientamento giurisprudenziale consolidato, in riferimento al criterio di determinazione del budget di spesa degli enti locali per le assunzioni di personale a tempo indeterminato sul quale calcolare la percentuale di sostituzione del personale di ruolo cessato dal servizio nell'anno precedente di recente la Sezione Autonomie, con deliberazione n. 28/SEZAUT/2015/QMIG, ha ritenuto che

“il budget assunzionale di cui all’art. 3, comma 5-quater, del d.l. n. 90/2014 va calcolato imputando la spesa “a regime” per l’intera annualità”,

Richiamato il dettato della legge n. 208/2015, cd di stabilità 2016, che prevede la possibilità di effettuare assunzioni con procedure ordinarie a partire dalla data in cui viene attestata dal Dipartimento della Funzione Pubblica, tramite specifica comunicazione sul cd “portale della mobilità”, che non vi sono dipendenti di enti di area vasta e della CRI in soprannumero nell’ambito della regione di appartenenza;

Rilevato che il Dipartimento della Funzione Pubblica con nota prot. 42335 dell’11.08.2016 in attuazione dell’art.1 comma 234 della Legge 208/2015 ha comunicato che in Sardegna sono ripristinate le ordinarie capacità assunzionali degli enti locali e lo sblocco avviene con riferimento alle capacità assunzionali 2015 - 2016, calcolate sulla spesa dei cessati degli 2014 -2015, per le quali il comma 424 della legge 190/2014 aveva creato un vincolo di utilizzo per i dipendenti in soprannumero di province e città metropolitane;

Richiamato l’art. 9 comma 28 del D.L. 78/2010 convertito nella legge 122/2010, come modificato dall’art. 4 comma 102 della legge 183 del 12.11.2011 che dispone “ *A decorrere dall’anno 2011, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, incluse le Agenzie fiscali di cui agli artt. 62,63 e 64 del Decreto Legislativo 30 luglio 1999 n. 300 e successive modificazioni, gli enti pubblici non economici, le università e gli enti pubblici di cui all’art. 70 comma 4 del D.Lgs. 30.03.2001 n. 165 e successive modificazioni e integrazioni, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura fermo quanto previsto dagli articoli 7, comma 6 e 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinativa e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell’anno 2009. Per le medesime amministrazioni la spesa per personale relativa a contratti di formazione-lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro, nonché al lavoro accessorio di cui all’articolo 70, comma 1 lettera d) del D.Lgs. 10.09.2003 n. 276 e successive modificazioni ed integrazioni, non può essere superiore al 50% di quella sostenuta per le rispettive finalità nell’anno 2009. Le disposizioni di cui al presente comma costituiscono principi generali ai fini del coordinamento della finanza pubblica ai quali si adeguano le regioni, le province autonome, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale*”;

Richiamato il comma 102 dell’art. 4 della Legge 183/2011 “Legge di stabilità 2012” che prevede che l’art. 9 comma 28 del D.L. 78/2010 si applica anche agli enti locali, dall’anno 2012;

Vista la Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) ed in particolare l’art. 1, c. 424 che stabilisce che gli enti locali, per gli anni 2015 e 2016, destinano le risorse per le assunzioni a tempo indeterminato, nelle percentuali stabilite dalla normativa vigente, all’immissione nei ruoli dei vincitori di concorso pubblico collocati nelle proprie graduatorie vigenti o approvate alla data di entrata in vigore dalla legge stessa ed alla ricollocazione nei propri ruoli delle unità soprannumerarie destinatarie dei processi di mobilità. Esclusivamente per le finalità di ricollocazione del personale in mobilità le regioni e gli enti locali destinano, altresì, la restante percentuale della spesa relativa al personale di ruolo cessato negli anni 2014 e 2015, salva la completa ricollocazione del personale soprannumerario. Fermi restando i vincoli del patto di stabilità interno e la sostenibilità finanziaria e di bilancio dell’ente, le spese per il personale ricollocato

secondo il comma di cui trattasi non si calcolano, al fine del rispetto del tetto di spesa di cui al comma 557 dell'art. 1 della L. 296/2006. Il numero delle unità di personale ricollocato o ricollocabile è comunicato al Ministro per gli affari regionali e le autonomie, al Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e al Ministro dell'economia e delle finanze nell'ambito delle procedure di cui all'accordo previsto dall'art. 1, comma 91, della L. 56/2014. Le assunzioni effettuate in violazione di quanto sopra sono nulle;

Visto il Decreto del Ministro per la semplificazione e la Pubblica Amministrazione del 14.09.2015 recante i criteri per la mobilità del personale dipendente a tempo indeterminato soprannumerario;

Preso atto che le assunzioni a tempo determinato saranno attivabili, in attuazione del disposto dell'art. 4 comma 1 lett. b) del D.L. 101/2013 convertito con Legge 125/2013, esclusivamente per rispondere alle esigenze di carattere temporaneo (quali ad esempio sostituzioni di maternità, lunga malattia) o eccezionali (quali situazioni di emergenza, pericolo, incolumità) e comunque nei limiti della capacità finanziaria dell'Ente; inoltre, le assunzioni a tempo determinato per lo svolgimento di funzioni di polizia locale, ai sensi dell'art. 5, c. 6 del D.L. 78/2015 convertito in L. 125/2015, non possono essere effettuate fino al completo riassorbimento del personale di polizia provinciale;

Dato atto che il Comune di Sorso ha provveduto alla riduzione della spesa del personale così come evidenziato dai diversi conti consuntivi degli esercizi presi a riferimento dalla normativa di cui al comma 557 della L. n. 296/2006;

Atteso che dall'anno 2016 e fino al 2018 le amministrazioni locali sono soggette al rispetto dei vincoli del pareggio di bilancio e che dal certificato inviato entro il 31.03.2019 è stato verificato il rispetto del vincolo del pareggio di bilancio anche per il 2018;

Preso atto, inoltre, che in considerazione di quanto sopra e della nuova disposizione di cui al citato comma 4/bis dell'art. 1 del richiamato D.L. 90/2014, il limite per assunzioni di personale con contratto a tempo determinato è riferibile al consuntivo dell'esercizio 2009;

Accertato che la spesa nell'anno 2009 per assunzioni a tempo flessibili ammonta a € 458.114,00 comprensiva di oneri ed IRAP;

Ritenuto opportuno dover ridefinire il piano annuale e triennale del fabbisogno del personale, nel rispetto dei limiti e delle disposizioni previste dalla vigente normativa, tenuto conto altresì delle disponibilità finanziarie dell'ente, dando atto che per l'anno 2019 saranno effettuate assunzioni di personale a tempo indeterminato (nei limiti delle facoltà assunzionali) ed assunzioni a tempo determinato, nei limiti delle vigenti disposizioni di legge, per svolgere funzioni delegate dalla Regione Sardegna e per far fronte ad esigenze di carattere temporaneo ed eccezionale, anche di personale in organico assente per cause di forza maggiore per un periodo prolungato;

Atteso che per la programmazione pluriennale è propedeutico effettuare la ricognizione annuale delle condizioni di soprannumero e di eccedenza del personale e dei dirigenti; la suddetta normativa sanziona le Pubbliche Amministrazioni inadempienti con il divieto di effettuare assunzioni di personale a qualunque titolo, dettando nel contempo le procedure da applicare per il collocamento in esubero del personale

eccedente e/o in soprannumero ai fini della sua ricollocazione in altre amministrazioni ovvero, in caso di esito negativo, alla risoluzione del rapporto di lavoro;

Considerato che la condizione di soprannumero si rileva dalla presenza di personale in servizio a tempo indeterminato extra dotazione organica e la condizione di eccedenza si rileva dalla impossibilità dell'ente di rispettare i vincoli dettati dal legislatore per il tetto di spesa del personale;

Verificato che da una ricognizione effettuata dall'Ufficio Personale ed approvata con deliberazione della Giunta Comunale n. 16 del 24.01.2019, non risultano al momento sussistere, nei relativi settori, soprannumero e/o eccedenze nel personale assegnato per l'anno 2019;

Richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 21 del 29.01.2019 con la quale è stato approvato il Piano Triennale delle Azioni Positive 2019/2021;

Preso atto che nel calcolo della spesa del personale non si è tenuto conto delle società partecipate, in quanto non ricorre la fattispecie;

Ribadito, con riferimento ai vincoli di finanza pubblica che il Comune ha rispettato il vincolo del pareggio di bilancio per l'anno 2018 ed inoltre;

- la spesa di personale, calcolata ai sensi del medesimo art. 1, comma 557 quater, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, prevista per l'anno 2019, rispetta il limite della spesa media di personale sostenuta nel triennio 2011-2013 (€ 2.274.665,48), definito come parametro fisso ed immutabile di comparazione per la dimostrazione del contenimento della spesa dalla deliberazione n. 25/2014 della Corte dei Conti - sezione autonomie, come dimostrato dall'allegato A);
- per quanto riguarda i vincoli relativi alle assunzioni a tempo determinato, è pienamente rispettato il limite di cui all'art. 9 comma 28 del d.l. n. 78/2010 e ss.mm.ii.;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 65 del 10.04.2019 con la quale è stata approvata la programmazione del personale 2019-2021, successivamente modificata con deliberazioni della Giunta Comunale n. 125 del 27.06.2019 e n. 152 del 28.08.2019;

Dato atto che sono intervenute numerose cessazioni per pensionamenti che hanno provocato una vera e propria emorragia di personale che sta creando disservizi all'attività amministrativa ed in generale agli stessi dipendenti rimasti ancora in servizio che si trovano in numero inferiore rispetto all'effettiva esigenza;

Dato atto che occorre realizzare obiettivi specifici e particolarmente importanti in materia di programmazione Europea, e redazione di bandi di gara che rivestono carattere altamente specialistico ,temporaneo ed eccezionale, mediante il ricorso ad Alte specializzazioni non rinvenibili all'interno della dotazione organica ai sensi dell' art. 110, comma 2 del TUEL 267/2000 in settori nevralgici quali il 1°, il 3° ed il 4°;

Dato atto che per rinforzare l'ordine e la sicurezza pubblica del Comune di Sorso e del vasto territorio comunale si intende sostituire i n. 2 Esecutori Amministrativi - Cat. B - Settore II - con n. 1 Istruttore di Vigilanza – Cat. C - Settore 4 .1. ;

Evidenziato che la Programmazione Triennale del fabbisogno del personale potrà essere rivista in relazione a nuove e diverse esigenze, connesse agli obiettivi dati ed in relazione alle limitazioni o vincoli cui l'Ente è soggetto o che possano derivare da modifiche normative, previa verifica del rispetto di tali limiti;

Considerato che il piano triennale dei fabbisogni di personale deve essere definito in coerenza con l'attività di programmazione complessiva dell'ente, la quale, oltre ad essere necessaria in ragione delle prescrizioni di legge è:

alla base delle regole costituzionali di buona amministrazione, efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa;

strumento imprescindibile di un apparato/organizzazione chiamato a garantire, come corollario del generale vincolo di perseguimento dell'interesse pubblico, il miglioramento della qualità dei servizi offerti ai cittadini ed alle imprese;

Preso atto che, secondo l'impostazione definita dal Decreto Legislativo n.75/2017, il concetto di "dotazione organica" si deve tradurre, d'ora in avanti, non come un elenco di posti di lavoro occupati e da occupare, ma come tetto massimo di spesa potenziale che ciascun ente deve determinare l'attuazione del piano triennale dei fabbisogni del personale, tenendo sempre presente nel caso degli enti locali che restano efficaci a tale scopo tutte le disposizioni di legge vigenti relative al contenimento della spesa di personale e alla determinazione dei budget assunzionali;

Dato atto che sulla presente Deliberazione è stato acquisito con Prot. N° 29110 del 29.10.2019 il parere favorevole del Revisore dei Conti ;

Visti:

- il D.Lgs. n. 150 del 27.10.2009 e ss.nn.ii.;
- il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. n. 165 del 30.03.2001 e ss.mm.ii.;
- il D.lgs. n. 75/2017;
- l'Articolo 110 del TUEL 267/2000;
- lo Statuto Comunale;
- Il Regolamento Uffici e Servizi del Comune di Sorso;

Ravvisata la necessità di modifica e integrazione la programmazione triennale del fabbisogno di personale per il periodo 2019-2021, e del relativo piano occupazionale, garantendo la

coerenza con i vincoli in materia di spese di personale e con il quadro normativo vigente, nel seguente modo:

Dato atto che:

con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 12 e 13 del 10.04.2019 il Comune di Sorso ha approvato il bilancio di previsione finanziario, nonché l'aggiornamento al documento unico di programmazione 2019/2021;

con deliberazione della Giunta Comunale n.91 del 07.05.2019 è stato approvato il PEG 2019/2021 e sono state assegnate le risorse umane, finanziarie e patrimoniali ai vari Centri di costo;

con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 30.05.2019 il Comune di Sorso ha approvato il Rendiconto di Gestione relativo all'esercizio finanziario 2018;

Acquisiti i pareri favorevoli di cui all'articolo 49 comma 1 del TUEL 267/2000;

Con votazione Unanime e favorevole dei presenti,

DELIBERA

-Di approvare, per le motivazioni riportate in premessa che qui vengono integralmente richiamate e fatte proprie, la modifica ed integrazione della programmazione triennale di fabbisogno del personale 2019/2021 del personale a tempo indeterminato e del personale a tempo determinato, e piano annuale delle assunzioni 2019 come dai prospetti a) e b) allegati alla presente:

- **Di dare atto** che risulta rispettato il limite per assunzioni a tempo determinato fissato per l'esercizio 2019, per le motivazioni espresse nelle premesse, a fronte di una spesa per lo stesso titolo dell'esercizio 2009 di € 458.114,00, comprensivo di oneri ed IRAP;
- **Di dare atto** che risulta rispettato il limite di cui all'art. 1, comma 557-quater, della L. n. 296/2006, secondo i nuovi dettami della L. 114/2014;
- **Di dare atto**, vista l'annuale ricognizione, che nell'ente non sono presenti nel corso dell'anno 2019 dipendenti in soprannumero e/o eccedenza;
- **Di dare atto** che, in conseguenza di quanto precede, l'ente non deve avviare nel corso dell'anno 2019 procedure per la dichiarazione di esubero di dipendenti o dirigenti;

- **Di dare atto** che la presente programmazione sarà aggiornata in relazione a nuove e diverse esigenze, connesse agli obiettivi dati, nonché in relazione alle limitazioni o vincoli cui l'Ente è soggetto o che possano derivare da modifiche normative, previa verifica del rispetto degli stessi;
- **Di trasmettere** il presente provvedimento alle organizzazioni sindacali rappresentative, alla R.S.U. per apposita informativa.

Con separata ed unanime votazione favorevole dei presenti, stante la necessità di avviare i relativi procedimenti di reclutamento, si dichiara il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.

Letto e approvato, il presente verbale viene come in appresso sottoscritto

F.to DEMELAS FABRIZIO

(Il Sindaco)

F.to FONNESU DEBORA RITA

(Il Segretario Generale)

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE NELL'ALBO PRETORIO, DI CONTESTUALE COMUNICAZIONE AI SIGG. CAPIGRUPPO, DI INSERIMENTO NEL SITO INTERNET COMUNALE.

Certifico che la presente deliberazione viene pubblicata in data all'Albo Pretorio On Line al n. del Registro (art. 124, T.U.E.L.).

Sorso, li

F.to FONNESU DEBORA RITA

(Il Segretario Generale)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ

Certifico che la presente deliberazione è stata pubblicata mediante inserzione nell'Albo Pretorio On Line istituito presso il sito istituzionale del Comune di Sorso all'indirizzo: www.comune.sorso.ss.it per quindici giorni consecutivi dal .

Sorso, li

F.to FONNESU DEBORA RITA

(Il Segretario Generale)

La presente deliberazione, è divenuta esecutiva in data 05/11/2019 poichè dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, comma 4, T.U.E.L.).

Sorso, li

F.to FONNESU DEBORA RITA

(Il Segretario Generale)

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Sorso, li

FONNESU DEBORA RITA

(Il Segretario Generale)